Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1535.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente la esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2417, concernente esecuzione di opere pubbliche nelle città di Zara e Ferrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1536.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risoluta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima con sede a Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 181, che approva la convenzione in data 17 dicembre 1936, con la quale viene risoluta la concessione di opere di navigazione interna nella valle del Po, data alla Società italiana di navigazione interna, anonima con sede a Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1537.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento, per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 359, riguardante la determinazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria per i trasferimenti di immobili al comune di Trento, per l'attuazione dei lavori di risanamento del quartiere del « Sass » in detta città.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1538.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, recante autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede del Regio istituto magistrale di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 225, col seguente titolo: « Autorizzazione di spesa per la ricostruzione dell'edificio a sede del Regio istituto magistrale in Catanzaro » e con la seguente modificazione:

Nella premessa e nell'articolo unico le parole: « la Scuola magistrale », sono sostituite dalle seguenti: « il Regio istituto magistrale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1539.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV, con le seguenti modificazioni:

Agli articoli 2 e 3 del decreto stesso sono aggiunti i seguenti comma:

Art. 2. — « In luogo del sussidio per fabbricati distrutti di cui al presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici può concedere ai comuni in proprietà i ricoveri costruiti per alloggio dei senza tetto, quando essi rispondano alle esigenze dei pubblici servizi, ai quali debbano essere adibiti. L'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile sarà pagato dal Comune cessionario in venti rate semestrali eguali comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

Art. 3. — « Ai proprietari di case distrutte, che abbiano titolo alla concessione del sussidio statale per un ammontare non inferiore ad almeno il 90 per cento del costo di uno dei ricoveri già costruiti al 28 febbraio 1937-XV, dal Ministero dei lavori pubblici, per alloggio dei senza tetto, il Ministero stesso ha la facoltà di assegnare, anche senza espressa domanda dei proprietari interessati, un ricovero in luogo del sussidio, il quale si intenderà senz'altro elevato sino alla concorrenza del costo del ricovero.

« I ricoveri, che rimanessero disponibili, potranno essere ceduti ai proprietari di case distrutte, i quali, avendo titolo per la concessione del sussidio statale a termini del presente articolo, si obblighino di pagare l'eventuale differenza tra il prezzo di costo del ricovero ceduto e l'ammontare del sussidio concedibile in venti rate semestrali eguali, comprensive del capitale e degli interessi al 5,50 per cento ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1540.
Integrazione dell'articolo 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, relativa al servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 417, che istituisce un ruolo unico dei cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, sul servizio dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire la decorrenza della prima parte del secondo comma dell'art. 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, predetta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La disposizione contenuta nella prima parte del secondo comma dell'art. 15 della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, concernente i criteri da seguire nella liquidazione delle pensioni agli ecclesiastici adibiti all'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, è applicabile con decorrenza 1° aprile 1926-IV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1937 *Anno XV*
Atti del Governo, registro 389, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. **1541**.
Disposizioni concernenti l'insegnamento della cultura militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2152;
Veduto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 83;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche alle disposizioni relative all'insegnamento della cultura militare nelle scuole medie e superiori;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'insegnamento della cultura militare è impartito:

a) per il primo grado: nell'ultimo anno delle scuole medie inferiori (ginnasio, corso inferiore dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico, scuola tecnica, corso inferiore del conservatorio di musica e dell'istituto d'arte, scuola d'arte, scuola di tirocinio artistico, scuola secondaria d'avviamento professionale);

b) per il secondo grado: negli ultimi due anni delle scuole medie superiori (liceo classico e scientifico, corso superiore dell'istituto magistrale, dell'istituto tecnico e del conservatorio di musica, licei artistici, corso superiore dell'istituto d'arte);

c) per il terzo grado: nei primi due anni di corso presso le università e gli istituti d'istruzione superiore, nelle Regie accademie di belle arti e nella Regia accademia d'arte drammatica.

All'insegnamento della cultura militare sia di primo, che di secondo o di terzo grado, è riservata un'ora settimanale di lezione. In ogni caso la durata del corso non deve essere inferiore alle 30 lezioni.

Art. 2.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di esonerare determinate categorie di alunni dalla frequenza al corso di cultura militare e dall'esame relativo.

Art. 3.

I programmi per i vari gradi d'insegnamento sono stabiliti e, occorrendo, modificati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentito l'ispettore generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione.

Art. 4.

L'esame di cultura militare viene sostenuto al termine del corso annuale per l'insegnamento di primo grado; al termine del corso biennale per l'insegnamento di secondo grado; prima del conseguimento del titolo accademico per l'insegnamento di terzo grado.

L'esame di primo grado negli istituti a corso inferiore e superiore fa parte degli esami per l'ammissione al corso superiore; l'esame di secondo grado fa parte degli esami di maturità, o di abilitazione o di diploma. Nell'uno e nell'altro caso, esso è peraltro sostenuto a parte, dinanzi al solo insegnante di cultura militare.

Art. 5.

I rettori delle Università, i direttori degli Istituti d'istruzione superiore e i capi degli Istituti d'istruzione media, provvedono alla nomina ed eventualmente alla sostituzione degli incaricati dell'insegnamento della cultura militare, previ accordi con gli Alti Comandi territoriali dei Ministeri militari.

A tal uopo ciascuno dei Comandi stessi compila e tiene aggiornato, per ogni grado d'insegnamento, un elenco di ufficiali in servizio permanente e in congedo, idonei all'insegnamento della cultura militare.

Per le nomine saranno preferiti gli ufficiali che risiedono nel centro d'insegnamento.

I docenti di cultura militare fanno parte del corpo insegnante, salvo quanto è previsto dal presente decreto. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti incaricati, e ad essi si applicano le disposizioni riguardanti il personale incaricato limitatamente alle mansioni d'insegnamento.

Art. 6.

La retribuzione annua di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 83, è fissata nella misura di L. 500 per il primo grado, di L. 700 per il secondo grado, di L. 2000 per il terzo grado, al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561; ed è pagata in dieci rate mensili posticipate.

La retribuzione stessa spetta agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica incaricati dell'insegnamento della cultura militare, a qualunque categoria appartengono, e in qualunque posizione si trovino. Quando l'insegnante non raggiunga le trenta ore di lezione, la retribuzione è da proporzionarsi al numero delle ore di lezione effettivamente svolte.

Art. 7.

Agli incaricati che, per impartire l'insegnamento della cultura militare, debbono recarsi in località diversa da quella della loro residenza abituale, spettano, oltre la retribuzione di cui agli articoli precedenti, i seguenti rimborsi e indennità:

a) agli ufficiali in servizio, a qualunque categoria appartengano, le normali indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di trasporto, secondo le norme stabilite dai rego-

lamenti in vigore per viaggi di servizio. L'indennità di soggiorno fuori sede non è peraltro cumulabile con la retribuzione;

b) agli ufficiali in congedo:

— il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, qualora le località di partenza e di arrivo siano servite da ferrovia. In caso diverso sarà rimborsato il prezzo del biglietto relativo al mezzo meccanico di trasporto più economico adibito a regolare e periodico pubblico servizio. Ove manchi ogni regolare mezzo di trasporto, verrà corrisposta l'indennità chilometrica prevista dalle norme in vigore per i viaggi di servizio sulle strade ordinarie;

— l'aumento di un decimo sull'importo delle spese di viaggio;

— l'indennità di L. 12 per il primo grado, di L. 14 per il secondo grado, di L. 20 per il terzo grado, al netto delle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, numero 561, per ogni giornata d'insegnamento. Tali indennità non sono cumulabili: all'incaricato di insegnamenti di gradi diversi sarà corrisposta l'indennità relativa all'insegnamento di grado più elevato.

Quando i viaggi hanno luogo fra due località servite dalle ferrovie dello Stato è fatto obbligo agli interessati di servirsi delle ferrovie stesse.

Art. 8.

La spesa per le retribuzioni, i rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi degli articoli precedenti, ai docenti di cultura militare, sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, previo trasporto di fondi — per la spesa occorrente a formare lo stanziamento — dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

La spesa di cui sopra fa carico al Ministero dell'educazione nazionale solo per le Università e gli Istituti Regi; per le Università e gli Istituti liberi, pareggiati, parificati e privati grava sugli Enti che li amministrano. È esclusa ogni rivalsa a carico dello Stato delle spese di cultura militare sostenute dagli Enti stessi, ed anche ogni revisione nella misura degli eventuali contributi ai cennati istituti, diretta al suddetto scopo.

Art. 9.

Nessun compenso particolare spetta all'esaminatore, salvo che egli abbia impartito l'insegnamento fuori della propria residenza, nel quale caso dovranno corrispondersi le normali indennità di soggiorno fuori sede e il rimborso delle spese di trasporto, ai sensi dell'art. 7, anche durante il periodo degli esami.

Gli insegnanti nelle Università e negli Istituti superiori partecipano peraltro al reparto del terzo del fondo di cui all'art. 1 del R. decreto 28 novembre 1935-XIV, n. 2145; e gli insegnanti delle Regie Accademie di belle arti e della Regia Accademia d'arte drammatica partecipano al reparto delle propine d'esame con le modalità di cui all'art. 81 del decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Art. 10.

Per tutto quanto concerne l'insegnamento della cultura militare l'Ispettorato generale per la preparazione premilitare e post-militare della Nazione è organo consultivo del Ministero dell'educazione nazionale e organo di collegamento tra il Ministero stesso e quelli della guerra, della marina e dell'aeronautica, nonchè i comandi militari locali.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'educazione nazionale e a quello della spesa per il Ministero della guerra le variazioni necessarie in dipendenza del presente decreto, a decorrere dall'esercizio 1937-XV-1938-XVI.

Art. 12.

Sui fondi a disposizione del Ministero della guerra verrà provveduto, con le modalità in vigore precedentemente alla pubblicazione del presente decreto, al pagamento delle retribuzioni agli insegnanti di cultura militare che, per necessità contingenti, ottennero l'incarico nell'anno 1935-36-XIV, pur non rivestendo il grado di ufficiale, in servizio o in congedo, del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, e impartirono regolarmente il corso.

Agli incaricati dell'insegnamento per l'anno 1936-37-XV, saranno corrisposti, per i viaggi di servizio, i rimborsi e le indennità di cui all'art. 7, sui fondi a disposizione del Ministero della guerra.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto il quale entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1937-38-XVI.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937-XV, n. 1542.
Provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per intensificare lo sviluppo demografico della Nazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Prestiti familiari.

Art. 1.

Per favorire la costituzione delle famiglie italiane e assicurarne lo sviluppo sono istituiti, per tre anni a decorrere dal 1° luglio 1937, prestiti familiari da concedersi con le norme e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I prestiti familiari di cui all'articolo precedente saranno accordati dalle Provincie.

Ogni Provincia provvede per le famiglie che si costituiranno stabilendo la residenza nella sua circoscrizione.

Art. 3.

La gestione del servizio dei prestiti familiari è affidata all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il quale la eserciterà in nome e per conto delle Provincie secondo le norme contenute nel presente decreto.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale provvederà inoltre a fornire alle Provincie, mediante la concessione di mutui alle condizioni normali e con le garanzie stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, i fondi occorrenti per l'esercizio dei prestiti familiari.

È derogato, per gli impegni da assumersi dalle Provincie a norma del precedente comma, al limite di cui al terzo comma dell'art. 300 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 4.

Ciascun prestito familiare sarà concesso nell'ammontare non inferiore a mille e non superiore a tremila lire.

Art. 5.

La concessione del prestito familiare è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età e che il loro reddito globale non superi le L. 12.000 annue.

Art. 6.

Il prestito viene somministrato dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente; questi sono solidalmente tenuti alla restituzione.

Tale restituzione avverrà senza oneri di interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data di matrimonio, oppure dal diciottesimo mese dalla data stessa, ove nel quinto mese sia provato lo stato di gravidanza della moglie.

Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata all'Ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese.

Art. 7.

Ferma la garanzia generale di cui all'art. 1949 del Codice civile, la restituzione del prestito si effettuerà mediante ritenute sui salari e sugli stipendi di spettanza dei coniugi; queste ritenute non sono computabili agli effetti dei limiti stabiliti dalle norme vigenti sulla cessione e pignorabilità degli stipendi e delle mercedi agli impiegati e salariati, dipendenti dagli Enti locali.

Le Provincie, e per esse, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sono altresì autorizzate a riscuotere le rate di ammortamento del prestito con le forme e la procedura privilegiata consentita per la riscossione delle imposte dirette, con facoltà di affidare il servizio relativo agli esattori delle imposte dirette senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Agli esattori competono gli aggi nella misura della metà di quelli risultanti dai contratti di appalto in corso e, in caso di esecuzione, i normali compensi per gli atti esecutivi. Gli aggi di cui sopra saranno imputati alle spese di gestione a carico dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, mentre i compensi per gli atti esecutivi faranno carico ai mutuatari.

Nel caso di ritardo da parte degli esattori del versamento delle rate di prestito, si applica il disposto dell'articolo 39 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Art. 8.

In dipendenza del primo comma dell'articolo precedente l'Amministrazione dell'Ente locale e il datore di lavoro sono obbligati ad effettuare sullo stipendio o salario del coniuge o dei coniugi che ne dipendono, in proporzione, nel secondo caso, delle rispettive competenze, una trattenuta corrispondente all'intera rata mensile di ammortamento.

Art. 9.

Alla nascita del primo figlio vivo e vitale si condona il 10 % sulla somma mutuata; a quella del secondo il 20 %; a quella del terzo il 30 %. Alla nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento della somma residuata. Alla nascita del quarto figlio vivo e vitale, si condona il residuo 40 % della somma mutuata.

Art. 10.

L'interesse sui mutui di cui al secondo comma dell'articolo 3 e il compenso da corrispondere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale per il servizio della gestione dei prestiti familiari verranno annualmente determinati, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto, con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni e col Ministro per l'interno. Essi sono a carico dello Stato.

Le quote di abbuono di cui all'articolo 9 e l'importo delle quote di prestito risultate inesigibili, saranno a carico della Provincia, sempreché l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale abbia ottemperato alle condizioni prescritte.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, adotterà i provvedimenti integrativi del caso in confronto delle Provincie che non siano in grado di sostenere gli oneri derivanti dal presente decreto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 11.

Le istanze, i documenti da allegarsi alle medesime per ottenere il beneficio del prestito, come pure ogni altro atto relativo allo svolgimento delle operazioni, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 12.

Gli stanziamenti di carattere continuativo inscritti nei bilanci degli enti locali per concessioni, sotto qualsiasi forma, dirette a finalità analoghe a quelle previste dai prece-

denti articoli, saranno destinati anche, ove del caso, parzialmente, a fronteggiare gli oneri derivanti alle Provincie dalla attuazione del presente decreto.

Le somme da vincolarsi ai sensi del precedente comma saranno determinate dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 13.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano ai personali contemplati dal decreto del Capo del Governo del 7 marzo 1936-XIV e successive variazioni.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento che verrà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, verranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con l'ammenda che verrà stabilita, caso per caso, dal predetto regolamento entro il limite massimo di L. 500, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavoro inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutuate.

CAPO II.

Provvedimenti in materia tributaria.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1938, ferme restando le esenzioni e le agevolazioni tributarie alle famiglie numerose, stabilite dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, per le categorie di contribuenti che si trovino nelle condizioni specificate all'articolo 2, lettere *a*) e *b*), della legge medesima, è concessa, a coloro che abbiano cinque o più figli viventi ed a carico, la detrazione agli effetti della imposta complementare progressiva, di un secondo ventesimo del reddito netto per ciascun figlio, a cominciare dal quinto.

La somma detratta a questo titolo non potrà eccedere L. 6.000 per ogni figlio a carico.

Nel computo dei figli per i quali è concessa la detta detrazione si tiene conto dei soli figli legittimi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027.

Art. 15.

Alla imposta sul celibato, istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specificata nel Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato esclusi coloro ai quali sia fatto per legge espresso divieto di contrarre matrimonio.

Art. 16.

L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti, di cui al numero 5 della lettera *c*) dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, escluse le Università e gli Istituti superiori, per i quali restano in vigore le disposizioni del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, è concessa in base alla sola condizione del numero dei figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura e giusta la seguente discriminazione:

1° agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria compresi quelli delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo, nonchè agli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto sette o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse: quando abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalità italiana;

2° a coloro che non appartengono al personale dello Stato o degli enti suindicati:

a) esenzione totale: quando abbiano avuto otto o più figli di nazionalità italiana;

b) esenzione della metà delle tasse: quando abbiano avuto sei o sette figli di nazionalità italiana.

Art. 17.

Agli articoli 120, 121, 122 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, che approva il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi di istruzione sono sostituiti i seguenti:

« Art. 120. — L'esonero totale dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e frequenza è accordato ad alunni appartenenti a famiglie, di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana, e che abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o idoneità nella sessione di primo esame o la promozione per effetto di scrutinio finale, con non meno di otto decimi del massimo dei punti da assegnarsi nel profitto e, se alunni di Istituto Regio o pareggiato, non meno di otto punti per la condotta nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata ».

« Art. 121. — L'esonero dal pagamento delle tasse di ammissione, licenza, maturità e abilitazione è accordato agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, che abbiano goduto dell'esonero della tassa di frequenza e che, nello scrutinio finale dell'ultima classe frequentata, abbiano riportato complessivamente non meno di otto decimi dei punti di profitto e non meno di otto punti per la condotta.

L'esonero per merito non è accordato per esami di idoneità o di ammissione alla prima classe di Istituti medi di 1° grado ».

« Art. 122. — E' accordato l'esonero dalla metà delle tasse effettivamente stabilite dai due precedenti articoli 120 e 121:

a) agli alunni figli unici che abbiano riportato non meno di otto decimi di punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta:

b) agli alunni appartenenti a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali e di nazionalità italiana se abbiano riportato non meno di sette decimi dei punti complessivamente assegnati all'esame o allo scrutinio finale e non meno di otto nel voto di condotta ».

Art. 18.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 avranno effetto a cominciare dall'anno scolastico 1937-38.

Art. 19.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è inserito il seguente comma:

« Il minimo di esenzione deliberato da ciascun Comune per la imposta sul valore locativo, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale amministrativa viene aumentato:

a) del 25 % per le famiglie aventi almeno cinque figli minori e conviventi a carico;

b) del 35 % per le famiglie aventi almeno sei figli minori e conviventi a carico;

c) del 50 % per le famiglie aventi almeno sette figli minori e conviventi a carico ».

Art. 20.

Dopo il primo comma dell'art. 107 del predetto testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono aggiunti i commi seguenti:

« La riduzione per i figli a carico di cui al comma precedente viene effettuata in ragione:

del 6 % per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico quando il numero dei figli è almeno di cinque;

del 7 % per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sei;

dell'8 % per ogni figlio di età inferiore ai 21 anni, convivente ed a carico, quando il numero dei figli è almeno di sette.

La riduzione non può superare, in ogni caso, L. 100 di imposta per ogni figlio a carico ».

Art. 21.

La disposizione contenuta nella lettera a) dell'art. 118 del testo unico per la finanza locale sopracitato è sostituita come appresso:

« a) i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro, sono aumentati del 75 % quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sei e sono raddoppiati quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di sette; sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico ».

CAPO III.

Provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti dello Stato e di altri Enti pubblici.

Art. 22.

Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data della nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15, e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in dipendenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate in dipendenza della concessione di cui al precedente comma.

Art. 23.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai pubblici concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Art. 24.

Nei concorsi indicati al precedente articolo 23, esclusi quelli di nomina ad impieghi dei gruppi *A* e *B* ed equiparabili, un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del cennato articolo e conseguano l'idoneità.

L'indicata aliquota è elevata fino a non oltre la metà dei posti messi a concorso in corrispondenza ad altrettanti posti non coperti da altri candidati idonei nello stesso concorso a favore dei quali sia già prevista analoga riserva dalle disposizioni ora in vigore.

Art. 25.

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 1030, convertito nella legge 1° febbraio 1937-XV, n. 455, recanti norme per la costituzione della rendita dotale da parte degli ufficiali delle Forze armate dello Stato che intendono contrarre matrimonio, sono abrogati.

Su ricorso degli ufficiali interessati, i vincoli delle rendite già costituite a norma del predetto Regio decreto-legge e delle leggi precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal Tribunale supremo militare.

Con decreto Reale da emanarsi, ai sensi dell'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica nonchè con gli altri Ministri interessati, saranno stabilite le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Agli ufficiali di complemento con famiglia oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, iscritti nel ruolo speciale della Regia marina e richiamati in servizio attivo ai sensi della legge 6 giugno 1935, n. 1098, spetta, durante il periodo di richiamo, l'aumento dell'indennità militare assegnata per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1135.

Art. 26.

Nella concessione da parte delle gestioni all'uopo costituite presso le Amministrazioni dello Stato, secondo gli ordinamenti in vigore, di mutui contro cessione dello stipendio, è riservata in ogni caso la preferenza, salva la necessaria giustificazione della richiesta, ai dipendenti che abbiano prole più numerosa e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minore tempo.

Art. 27.

Fermo l'accertamento delle condizioni prescritte dalle norme in vigore, è riservata in ogni caso la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa, e, a parità di numero di figli, a quelli coniugati da minor tempo, nella concessione degli alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della gestione per le case economiche dei ferrovieri, degli Istituti per le case popolari e degli altri Enti aventi scopi analoghi.

Art. 28.

Le disposizioni dei precedenti articoli 22 e 27 si applicano anche al personale nelle Isole italiane dell'Egeo, in Colonia ed all'Estero.

Quelle degli articoli 22, 23, 24, sono estese, in quanto applicabili, al personale degli enti pubblici locali e delle opere nazionali.

Con decreti del Capo del Governo di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia, e col Ministro competente, le disposizioni dei medesimi articoli 22, 23 e 24 potranno essere estese ad altri enti di diritto pubblico.

Capo IV.

Norme per la tutela del personale femminile in servizio presso le Amministrazioni statali durante lo stato di gravidanza e di puerperio.

a) *Personale delle Amministrazioni statali escluse quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni.*

Art. 29.

Alle impiegate non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali escluse quelle delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi e dei telefoni, è usato, durante lo stato di gravidanza e di puerperio, il trattamento di cui al R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1347, per quanto riguarda:

a) il diritto e l'obbligo di astensione dal lavoro;

b) il periodo di assenza per il quale l'amministrazione è tenuta a conservare loro il posto;

c) l'importo del sussidio in caso di parto o di aborto.

I sussidi di cui alla lettera c) non sono corrisposti alle impiegate provviste di retribuzioni o di altri assegni fissi e continuativi, per un importo complessivo, al lordo delle ritenute erariali, superiore a L. 800 mensili.

Alle impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, le quali siano in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni statali da almeno un anno alla data di inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio verrà corrisposta, a titolo di sussidio oltre quello previsto dalla lettera c), metà della retribuzione complessiva per il periodo di assenza e sino ad un massimo di due mesi e mezzo.

Per le insegnanti non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è sufficiente, ai fini del cennato trattamento, un intero anno scolastico di servizio continuativo.

Nulla peraltro è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscano, a favore del personale non di ruolo dipendente da Amministrazioni statali, trattamento più favorevole di quello previsto nel primo comma.

Le impiegate non di ruolo di cui al presente articolo, che si trovino in stato di gravidanza, debbono presentare all'Amministrazione da cui dipendono il relativo certificato medico da rilasciarsi nei modi e termini che saranno stabiliti dal provvedimento da emanarsi, ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, per l'applicazione del decreto medesimo.

Lo stesso obbligo è fatto al personale femminile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali eccetto quelle ferroviarie, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni trovantesi in analoghe condizioni.

Art. 30.

All'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è aggiunto il seguente comma: « Per causa di gravidanza e di puerperio la proroga del congedo è di un mese e mezzo e l'impiegata conserva, anche durante il periodo di proroga del congedo concessa per la cennata causa, il supplemento di servizio attivo ».

È integrato in conformità anche l'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Art. 31.

Le disposizioni di cui all'art. 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi e presso le Regie scuole italiane all'estero o, per delega dello Stato dagli Enti di cultura, nonchè presso quelle parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi.

Gli enti delegati alla gestione delle scuole rurali presentano al Ministero dell'educazione nazionale la dimostrazione delle maggiori spese sostenute per la concessione dei benefici di cui all'art. 29 al personale femminile da essi dipendente e il Ministero dispone per il relativo rimborso.

Alle spese per la concessione dei benefici di cui all'art. 29 alle insegnanti delle Scuole elementari parificate e di quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti, provvede il Regio provveditorato agli studi quando non sia altrimenti disposto dalle particolari convenzioni che regolano le scuole stesse.

Alle insegnanti di ruolo delle scuole elementari e a quelle delle Regie scuole magistrali e delle annesse classi del grado preparatorio il congedo previsto dall'art. 136 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e dall'art. 14 del R. decreto-legge 4 settembre 1925-III, n. 1604, è concesso per la durata di due mesi e mezzo quando dipenda da gravidanza e da puerperio.

Dette insegnanti durante il congedo concesso per i cennati motivi, conservano anche il supplemento di servizio attivo.

Ai fini del compimento del periodo minimo di servizio richiesto, per la validità del periodo di prova durante il triennio di straordinariato delle insegnanti nelle scuole elementari, comprese quelle parificate, nelle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio, nelle Regie scuole e Istituti di istruzione media comprese quelle di avviamento professionale e nelle Regie scuole ed Istituti di arte e di musica, sono considerati utili i primi 30 giorni di assenza dovuta a causa di gravidanza e di puerperio.

Nulla è innovato alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore a favore delle insegnanti elementari.

Art. 32.

L'art. 107 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Le operaie permanenti e temporanee che vengano a trovarsi in stato di gravidanza dovranno essere considerate ammalate:

a) durante l'ultimo mese precedente la data presunta del parto, determinata dal certificato medico di gravidanza;

b) ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il successivo periodo che precede il parto;

c) durante sei settimane dopo il parto.

« Tali disposizioni non escludono quei maggiori periodi di astensione dal lavoro che si rendano necessari per motivi di salute debitamente accertati.

« Il periodo di interdizione dal lavoro precedente la data presunta del parto e quello successivo al parto potranno, su richiesta dell'operaia, ridursi fino a tre settimane ciascuno, quando, in base a certificato medico ciò risulti consentito dalle sue condizioni di salute senza pregiudizio proprio e del figlio ».

Art. 33.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 49 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, riguardante la concessione agli operai di sussidi giornalieri nelle assenze per infermità.

Art. 34.

Il disposto della lettera c) dell'art. 177 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, aprovato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, nel quale sono indicate le assenze da considerarsi determinate da infermità non dipendenti da cause di servizio agli effetti della concessione del sussidio, è modificato come segue:

« c) da gravidanza e da puerperio nei periodi di cui al precedente articolo 107 ».

Art. 35.

L'art. 179 del regolamento per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato con l'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536, è sostituito dal seguente:

« Alle operaie anche se giornaliere è, in caso di parto, concesso un sussidio di L. 300, e in caso di aborto spontaneo o terapeutico, avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, un sussidio di L. 100.

« Tale sussidio è cumulabile per le operaie permanenti o temporanee con quello giornaliero d'infermità di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative per i salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114.

« Per la concessione del sussidio di maternità sono applicabili le norme di cui agli articoli 20 lettera a), 21, 22, 23 e 24 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654.

« Le leggi relative alla assicurazione obbligatoria per la maternità non si applicano alle operaie dello Stato ».

Art. 36.

Sono applicabili alle operaie temporanee e giornaliere le norme di cui agli articoli 8, primo comma, 10, primo e secondo comma, 11 e 12 del R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 654, concernenti la conservazione del posto ed altri benefici conseguenti allo stato di gravidanza e di puerperio.

b) *Personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.*

Art. 37.

Le agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che vengono a trovarsi in stato di gravidanza e di puerperio saranno considerate malate durante il periodo di un mese precedente la data presunta del parto, e, ove il parto avvenga, oltre questa data, per tutto il successivo periodo che precede il parto e durante il periodo di sei settimane dopo il parto con diritto a fruire del trattamento di malattia previsto dalle norme vigenti.

I periodi predetti vanno computati agli effetti dell'applicazione dell'art. 67 del regolamento per il personale ferroviario approvato con R. decreto 7 aprile 1925-III, n. 405.

L'assegno di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, sarà corrisposto per i suindicati periodi senza detrazione di quindici giorni, e la spesa relativa sarà a carico dell'Opera di previdenza anche per i detti quindici giorni.

Art. 38.

La agente, durante il sesto mese di gravidanza è tenuta a farsi rilasciare dai sanitari dell'Amministrazione il « certificato di gravidanza » nel quale sarà indicata la data presunta del parto. Sarà tenuto conto di questa data nonostante l'eventualità di errore nella previsione agli effetti dell'assenza dal servizio anteriormente al parto.

Quando la agente si trovi in evidente stato di gravidanza l'Amministrazione delle ferrovie ha il diritto, in caso di omessa presentazione del certificato medico da parte dell'interessata, di assoggettarla a visita medica a mezzo dei propri sanitari per il rilascio d'ufficio del certificato stesso.

Il rifiuto di assoggettarsi a tale visita costituisce rifiuto d'obbedienza a termini del regolamento del personale ferroviario e per le agenti avventizie determina l'immediato licenziamento.

Art. 39.

Il parto che avvenga prima della presentazione del certificato di gravidanza ed il parto prematuro che si verifichi dopo il sesto mese di gravidanza dànno diritto al trattamento di malattia per il periodo di sei settimane dopo il parto senza compensazione per il periodo non fruito precedentemente.

Art. 40.

Il periodo di trattamento per gravidanza potrà ridursi a tre settimane sia prima che dopo il parto, a richiesta della interessata quando, a giudizio dei sanitari dell'Amministrazione, ciò sia consentito dalle condizioni di salute della agente, dal genere di lavoro e dall'ambiente in cui questo deve svolgersi.

Art. 41.

La gestante avrà facoltà di assentarsi dal servizio anche durante le due settimane che precedono il mese antecedente la data presunta del parto e per le due settimane avrà il trattamento di malattia o di congedo a seconda che il sanitario dell'Amministrazione si pronunci favorevolmente o meno all'anticipazione dell'assenza.

Art. 42.

Le disposizioni contenute nell'art. 37, per quanto riguarda l'allontanamento dal servizio durante i periodi precedente e seguente il parto e quelle degli articoli da 38 a 41, sono applicabili anche alle agenti avventizie.

Per quanto riguarda sia il periodo massimo di assenza, durante il quale l'Amministrazione è tenuta a conservare il posto, sia i sussidi di puerperio o per il caso di aborto, sia la corresponsione della metà della retribuzione complessiva durante l'astensione obbligatoria dal lavoro, valgono per le avventizie medesime le disposizioni di cui all'art. 29 del presente decreto.

Art. 43.

Le disposizioni dei precedenti articoli, dal 37, primo comma, al 41, si applicano anche alle impiegate ed agenti di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, non-

chè a quelle a stipendio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; quelle dell'art. 42 al personale femminile avventizio o a contratto della Amministrazione postale e telegrafica ed al personale diurnista o a contratto a paga giornaliera dell'anzidetta Azienda telefonica di Stato.

c) *Norme comuni a tutte le Amministrazioni.*

Art. 44.

Per il personale femminile di ruolo e non di ruolo in servizio presso la Amministrazioni statali, comprese quelle delle ferrovie dello Stato, delle poste e dei telegrafi e dei telefoni, il quale allatti direttamente i propri figli, la concessione dei periodi di riposo durante la giornata per provvedere all'allattamento nel primo anno dalla nascita dei figli, sarà disposta e regolata a proprio apprezzamento dalle singole Amministrazioni, in limiti in ogni caso non eccedenti quelli previsti dagli articoli 14 e 15 del R. decreto-legge 22 marzo 1934-XII, n. 654, in relazione all'orario ed alle esigenze del servizio ed al modo ed all'ambiente in cui detto personale può attendere all'allattamento.

Capo V.

Disposizioni generali.

Art. 45.

Ai fini dei precedenti articoli 14 e seguenti, la prole naturale è equiparata a quella legittima dal giorno del legale riconoscimento.

Art. 46.

Il presente decreto ha vigore, in quanto non sia diversamente disposto nei singoli articoli, dal 1° luglio 1937-XV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1543.

Regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'Istituto di sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924-III, n. 2042, contenente norme speciali per l'assunzione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934-XII, n. 27, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 992, sulla creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 212, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 982, concernente la istituzione del posto di direttore dell'Istituto di sanità pubblica e di un posto di assistente di chimica nel Laboratorio di fisica;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — Ordinamento dell'Istituto.

Art. 1.

L'Istituto di sanità pubblica è alla diretta dipendenza del Ministro per l'interno.

Comprende, oltre i reparti preveduti dall'art. 7 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, anche i seguenti uffici: Segreteria, Economato e cassa, Archivio.

Art. 2.

Il direttore dell'Istituto presiede a tutti i servizi dell'Istituto; vigila il funzionamento dei medesimi, e ne ha la diretta responsabilità di fronte al Ministro per l'interno.

Da lui dipende gerarchicamente tutto il personale che presta servizio presso l'Istituto.

Se il direttore è nominato nella persona del capo di uno dei laboratori dell'Istituto, può conservare, senza alcun compenso speciale, la direzione del laboratorio cui è preposto.

Art. 3.

I capi dei laboratori o reparti dirigono tutti i servizi relativi al laboratorio o reparto al quale sono preposti, e sono responsabili, di fronte al direttore dell'Istituto, del regolare andamento dei servizi, nonchè dei risultati delle indagini e degli studi ad essi affidati.

Art. 4.

L'Ufficio di segreteria tiene la corrispondenza dell'Istituto e la matricola del personale.

Un funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno sarà incaricato delle funzioni di economo dell'Istituto di sanità pubblica, e sarà anche consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni, ecc., in dotazione dell'Istituto. A favore dello stesso funzionario potranno essere disposti accreditamenti per le spese di ufficio e per le spese di funzionamento dell'Istituto, alle quali non si potesse provvedere con mandati diretti.

Art. 5.

I preparatori e quanti altri fanno parte del personale tecnico subalterno addetto all'Istituto attendono a tutti i lavori

manuali e meccanici riguardanti il laboratorio o reparto al quale sono assegnati, secondo gli ordini di servizio che dà il capo del laboratorio o reparto.

Art. 6.

I servizi di pulizia e manutenzione degli apparecchi e dei macchinari, di custodia e di pulizia degli animali e delle stalle e gli altri servizi, che, per la loro speciale natura, non potessero affidarsi al personale subalterno addetto all'Istituto, potranno essere dati in appalto, secondo le disposizioni della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per l'interno, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà determinato per quali capitoli di spesa il direttore dell'Istituto può ordinare spese ed assumere impegni a carico del bilancio, secondo le vigenti norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

II. — Ricerche e studi — Corsi di insegnamento.

Art. 8.

Le ricerche e gli studi preveduti dagli articoli 6 e 11 del testo unico delle leggi sanitarie, hanno luogo, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, su proposta della Direzione dell'Istituto o su richiesta della Direzione generale della sanità pubblica oppure del Consiglio superiore di sanità.

Quando le ricerche e gli studi siano richiesti da altra amministrazione dello Stato ovvero da Ammistrazioni non statali o da enti o privati, il Ministro per l'interno decide, sentito il direttore dell'Istituto, se ed entro quali limiti tali richieste possano essere accolte.

Art. 9.

Ogni anno il direttore dell'Istituto fa una relazione scritta dei risultati più importanti, delle ricerche e degli studi compiuti nell'Istituto.

Art. 10.

Il Ministro per l'interno può incaricare funzionari dell'Istituto di eseguire ispezioni per la vigilanza tecnica sui laboratori di igiene comunali e provinciali.

Art. 11.

I corsi di insegnamento preveduti dagli articoli 6 ed 8 del testo unico delle leggi sanitarie hanno per scopo il perfezionamento e la specializzazione del personale addetto ai servizi della sanità pubblica del Regno.

L'incarico dell'insegnamento è affidato con decreto del Ministro per l'interno.

I corsi possono essere integrati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, da speciali conferenze o lezioni di professori di Università o di altri docenti, anche stranieri, di riconosciuta fama scientifica.

Il Ministro per l'interno può delegare al presidente del Consiglio superiore di sanità l'alta vigilanza sull'indirizzo scientifico e sull'andamento di detti corsi. Nessuna indennità è dovuta per tale incarico.

Art. 12.

I programmi di insegnamento sono approvati dal Ministro per l'interno, sentita la speciale Commissione consultiva all'uopo prevista dal testo unico delle leggi sanitarie e della quale fanno parte anche il direttore dell'Istituto ed il direttore generale della Sanità pubblica.

La Commissione, nel dare parere sui programmi, si pronuncia anche sul numero delle lezioni da tenersi per ciascuna materia, sulle ore di esercitazioni pratiche e sulla durata complessiva di ciascun corso di insegnamento.

Art. 13.

Al personale incaricato dell'insegnamento ai sensi dell'articolo 11, è corrisposto, se trattasi di personale dell'Istituto o della Direzione generale di sanità, un compenso, per ogni ora di insegnamento o per ogni esercitazione, qualunque sia la durata, di L. 20 per i funzionari che rivestono grado sesto o superiore al sesto, e di L. 15 per il personale di grado inferiore al sesto. Tali compensi sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561. Se trattasi invece di altro personale, statale o non, i compensi sono stabiliti, di volta in volta, dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze.

Le spese occorrenti gravano sui fondi destinati, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al funzionamento dell'Istituto.

III. — Personale.

Art. 14.

Quando alle esigenze di servizio dell'Istituto non si possa provvedere con il personale di ruolo dell'Istituto o, in genere, dell'Amministrazione dell'interno, il Ministro per l'interno ha facoltà di assumere, mediante contratto a termine e con provvedimento di concerto col Ministro per le finanze, il personale occorrente, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio per le spese per il funzionamento dell'Istituto stesso. Detto personale non potrà vantare diritto ad impiego stabile a carico dell'Amministrazione statale e, ove sia adibito per servizi fuori dell'Istituto, gli verranno corrisposte le indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per missioni compiute dal personale estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 15.

Il direttore dell'Istituto fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

Interviene anche, in qualità di relatore e senza diritto a voto, nella Commissione di disciplina.

Art. 16.

Il direttore compila personalmente le note annuali di qualifica per i capi di laboratorio, di reparto e di ufficio e per gli ispettori generali. Rivede e firma dette note per l'altro personale addetto all'Istituto, le quali vengono compilate dai capi dei rispettivi laboratori, reparti e uffici.

Infligge le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio ai sensi dell'art. 56, nn. 1 e 2, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Accorda, compatibilmente con le esigenze di servizio, i normali congedi annuali e fa le proposte al Ministro per la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative.

Art. 17.

Le assunzioni in servizio e le promozioni del personale dell'Istituto sono effettuate secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli

impiegati dello Stato e successive modificazioni, nonchè quelle sul personale della sanità pubblica e del presente regolamento.

Art. 18.

La Commissione giudicatrice per i concorsi di ammissione e di promozione del personale dell'Istituto è nominata con decreto del Ministro per l'interno, ed è composta da un consigliere di Stato, presidente, dal direttore dell'Istituto, da un capo di laboratorio o di reparto o da un ispettore generale e da due docenti di Università, scelti fra i cultori delle discipline che formano oggetto di esame.

Art. 19.

Per le promozioni al grado 5° è in facoltà del Ministro per l'interno di far precedere la designazione del Consiglio di amministrazione da uno speciale parere sul merito dei titoli scientifici degli aspiranti.

Art. 20.

Per ragioni di servizio, il direttore può temporaneamente distaccare funzionari da un laboratorio o da un reparto o da un ufficio ad un altro.

Art. 21.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1544.

Approvazione della variante al piano regolatore di massima di Milano relativa alla zona compresa tra la via Matteo Bandello e la via San Vittore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1603, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano in base alla propria deliberazione n. 201071/50102 del 7 ottobre 1936-XIV, ha chiesto che sia approvata una variante al piano regolatore di massima per la zona compresa tra la via Matteo Bandello (nel tronco fra via San Vittore e corso Magenta) e la via San Vittore;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni contro il progetto di variante in esame;

Considerato che tale variante consiste nell'apertura di una nuova strada ed ha per iscopo di lottizzare una vasta proprietà comunale con conseguente valorizzazione a vantaggio del Comune dell'area di risulta dalla demolizione di vecchi edifici;

Considerato che la variante suddetta può essere attuata nella durata del piano di massima;

Visto il parere n. 1117 del 28 giugno 1937-XV del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori ubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona compresa tra la via Matteo Bandello (nel tronco fra la via San Vittore e corso Magenta) e la via San Vittore.

Detta variante sarà vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria estratto del piano di massima inerente alla variante in data 7 ottobre 1936-XIV ed a firma dell'ingegnere capo comunale Baselli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV.

Disposizioni concernenti le modificazioni apportate al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito approvate con R. decreto 8 giugno 1935 nei riguardi dei militari appartenenti alla Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2842, che estende ai militari della Regia aeronautica il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929, che approva il regolamento di disciplina per il Regio esercito con le successive modificazioni approvate con il R. decreto 8 giugno 1935;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le modifiche al regolamento di disciplina militare per il Regio esercito approvate con il R. decreto 8 giugno 1935, non si applicano ai militari appartenenti alla Regia aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 3 Aeronautica, foglio 121. — MAZZOCCHI.

(3163)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 agosto 1937-XV.
Proroga del dazio ridotto per i suini fino al 31 dicembre 1937-XVI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1937-XV, che ha modificato la tariffa predetta, e quello in data 25 maggio 1937-XV, che ha prorogato al 31 luglio 1937-XV il termine fissato dal citato decreto 13 gennaio 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del citato decreto del 13 gennaio 1937-XV, concernente modificazioni alla voce 11 della tariffa dei dazi doganali, già prorogato al 31 luglio 1937-XV, dall'art. 1 del decreto 25 maggio 1937-XV, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1937-XVI.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(3188)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 agosto 1937-XV.
Importazione di solfato di ammonio in esenzione da dazio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1937-XV, è concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per il solfato di ammonio, voce 715-*b*-4 della tariffa doganale, entro i limiti di un quantitativo di 500.000 quintali.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà comunicato al Parlamento.

Roma, addì 27 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(3189)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 agosto 1937-XV, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 luglio 1937-XV, n. 1050, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione.

(3194)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 agosto 1937-XV, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

(3195)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 30 agosto 1937-XV, alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1030, concernente la proroga del beneficio della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione di automobili che si esportano.

(3196)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 10 settembre 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1446, riguardante abrogazione di norme circa l'assunzione, da parte dei Comuni, dell'esercizio diretto della distribuzione urbana dell'acqua dell'Acquedotto Pugliese.

(3197)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONIZZAZIONE INTERNA

Esproprio di terreni nella « Nurra » in provincia di Sassari.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, nella persona dell'on. Sergio Nannini, ai sensi e per gli effetti del decreto del Capo del Governo, in data 15 luglio 1933-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, dello stesso anno, con il quale si estendono al Commissariato le norme contenute negli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo per l'Opera nazionale combattenti, approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, ha chiesto al Collegio centrale arbitrale, istituito con l'art. 30 del citato R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, presso la Corte di appello di Roma, l'esproprio dei fondi rustici qui appresso descritti, siti in provincia di Sassari, perchè soggetti ad obblighi di bonifica e suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie, ed anche perchè, data la loro ubicazione, rientrano in quel programma di alto interesse nazionale che ha per oggetto la redenzione sanitaria, agraria, economica e demografica della Nurra, la cui attuazione è stata affidata al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna. Detti terreni si trovano nelle condizioni previste dall'art. 14 del sopracitato regolamento legislativo per essere trasferiti al Commissariato stesso.

1. Proprietà sita in territorio dei comuni di Sassari e di Olmedo intestata in catasto a Pinna Giovanni e Vittoria fu Nicolò.

La superficie complessiva della proprietà è di ettari 418.60.49 ed è distinta dai seguenti dati catastali:

Agro di Sassari Nurra: foglio C, mappale 17, foglio CI, mappale 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19.

Agro di Olmedo: foglio II, mappali 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; foglio III, mappali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19.

La proprietà sulla quale sorgono alcuni fabbricati rurali è stata nel suo insieme valutata L. 364.482,85 che vengono offerte quale indennità di esproprio.

2. Proprietà sita in territorio del comune di Alghero, intestata in catasto a Del Rio Pietro, Salvatore, Maria, Maria Giuseppa, Anna, Raimondo fu Gavino, proprietari, e Demontis Maria Antonia vedova Del Rio, usufruttuaria.

La superficie complessiva della proprietà è di ettari 98.27.06 ed è distinta dai seguenti dati catastali:

Foglio XII, mappale 9; foglio XXV, mappali 9, 12; foglio XXVI, mappale 1.

La proprietà è stata valutata complessivamente L. 85.000 che vengono offerte quale indennità di esproprio.

Roma, addì 24 luglio 1937 - Anno XV

Il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna: NANNINI.

(3153)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di rate semestrali su rendita del redimibile 3,50 % (1934).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute per le rate semestrali al 1° luglio 1937 e 1° gennaio 1938 relative alla rendita prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 443682 di L. 175 annue iscritta a favore di Poggetti Conti Dolores di Teodomiro domiciliata a Roma per la nuda proprietà ed a favore di Giovannelli Alfonsina fu Luigi maritata Poggetti Conti domiciliata a Roma, per l'usufrutto.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento immediato degl'interessi al 1° luglio 1937 e quanto prima, alla relativa scadenza, di quelli al 1° gennaio 1938 mediante quietanza di Poggetti Conti Giuseppe di Teodomiro.

Roma, addì 8 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3156)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Media dei cambi e dei titoli

del 9 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,07
Francia (Franco)	70,80
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,705
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,2050
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1995
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7270
Olanda (Fiorino)	10,475
Polonia (Zloty)	358,90
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,85
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,325
Id. 3,50% (1902)	71,725
Id. 3,00% (Lordo)	52,775
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,25
Rendita 5% (1935)	93,475
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,05
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,85
Id. Id. 5% - Id. 1941	101,975
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,725
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,50
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Media dei cambi e dei titoli

del 10 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,05
Francia (Franco)	67,50
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,70
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,2050
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,35
Danimarca (Corona)	4,1985
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7260
Olanda (Fiorino)	10,465
Polonia (Zloty)	358,85
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,849
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,15
Id. 3,50% (1902)	71,60
Id. 3,00% (Lordo)	52,70
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,35
Rendita 5% (1935)	93,475
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,85
Id. Id. 5% - Id. 1941	101,975
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,75
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,525
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,325

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario straordinario della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 giugno 1937-XV, n. 146, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno;

Veduto il proprio provvedimento in data 16 giugno 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 25 giugno 1937-XV, numero 146, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il commissario straordinario, comm. Ettore Baduel fu Alessandro, ha declinato l'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Bruno Salerno di Mauro, è nominato commissario straordinario della Banca mutua popolare « Luigi Luzzatti » di Ascoli Piceno con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del comm. Ettore Baduel.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 8 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(3175)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona).

Nella seduta tenuta il 31 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti « S. Giacomo » di Spino d'Adda (Cremona), il signor Erminio Meazzi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3176)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di S. Agata dei Goti (Benevento) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 25 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di S. Agata dei Goti (Benevento) in liquidazione, il cav. avv. Benedetto De Bottis, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'ar. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3177)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca rurale cooperativa di credito di Catanzaro (in liquidazione).

Nella seduta tenuta il 7 settembre 1937-XV dal Comitato di sorveglianza della Banca rurale cooperativa di credito di Catanzaro in liquidazione, l'ing. Saverio Mannella di Giuseppe, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3178)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a 13 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 25 settembre 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1936-XV, registro n. 11 Interno, foglio n. 192, col quale venne indetto un esame di concorso a 13 posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della Sanità pubblica;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Veduta la graduatoria dei concorrenti risultati vincitori e riconosciuto che detta graduatoria è stata formata in conformità delle risultanze dei verbali della Commissione esaminatrice;

Veduto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Veduto il regolamento per il personale della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702, ed il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042;

Veduto il R. decreto 3 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

È approvata la seguente tabella contenente la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso predetto:

N. d'ordine	Candidato	Prove scritte			Prove pratiche		Prove orali		Totale su 350
		igiene	epidemiologia	lingua	batteriologia	clinica	tecnica	lingua	
1	Piccoli Federico	35	47	45	43	44	40	37	291
2	De Ritis Ferdinando	30	40	33	49	44	42	38	281
3	Coffari Vincenzo	36	38	43	40	45	39	39	280
4	Balice Alberto	30	40	36	48	45	35	35	269
5	De Grazia Giuseppe	30	45	37	30	40	38	38	258
6	Lupi Alessandro	38	36	36	42	35	35	35	257
7	Nigri Francesco	30	37	38	35	49	36	40	256
8	Cuciniello Renato	30	38	36	35	45	35	36	255
9	Duce Aldo	30	35	38	37	40	37	37	254
10	Anfosso Valerio	30	30	35	40	32	37	39	253
11	Carola Herbert	30	38	36	40	35	35	35	249
12	Garaci Calogero	38	35	35	35	35	35	35	248

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 5 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3150)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.